



SETTORE AMBIENTE E ATTIVITA' PRODUTTIVE
UFFICIO RIFIUTI

DETERMINAZIONE
N. 1110 del 09/11/2021

Oggetto: NULLA OSTA ALLA MODIFICA NON SOSTANZIALE PROPOSTA PER L'IMPIANTO MOBILE RICOVERATO PRESSO LOC.SU PADRU NEL COMUNE DI SAN VERO MILIS AUTORIZZATO CON DET.N.10 DEL 15/01/2019 E AGGIORNAMENTO AL D.M. 69/2018 - DI PROPRIETÀ' DELLA SOCIETÀ' D.G.M. SRL VIA DEI COMMERCianti ZONA ART.LE COMUNE DI CABRAS

IL DIRIGENTE

CONSIDERATO che

- il D.Lgs n. 152/06 e s.m.i., artt. 208 comma 15, prevede che gli impianti mobili di smaltimento o di recupero siano autorizzati in maniera definitiva dall'autorità competente ove l'interessato ha la sede legale;
- la D.G.R. n. 14/32 del 04/04/2012 approva le linee guida per i procedimenti di rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione e alla gestione degli impianti di gestione rifiuti con procedura ordinaria;
- la D.G.R. sopra indicata prevede al paragrafo 2.2.2 c.3 che in caso di richiesta di variante non sostanziale, l'autorità competente, valutata l'istanza e verificata positivamente la rispondenza delle modifiche presentate ai criteri elencati al comma 6, risponde entro 30 gg con il rilascio di apposito nulla osta, predisposto secondo quanto riportato nell'allegato C1 alla D.G.R. sopra indicata;
- il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 28 marzo 2018, n. 69 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";

PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. 10 del 15/01/2019 la Provincia di Oristano ha autorizzato la Società D.G.M. Srl, P.IVA 01133490951 e sede legale Via dei Commercianti Cabras (OR) ai sensi dell'art.208 comma 15 del D.Lgs. n.152/06 e s.m.i. all'esercizio dell'impianto mobile di trattamento per rifiuti speciali non pericolosi per le operazioni "R5" di cui all'allegato C del D.Lgs. 152/06 parte IV;

VISTA l'istanza presentata dalla Società in data 21/10/2021 prot.n. 17750 di modifica non sostanziale della determinazione n. 10 del 15/01/2019 di autorizzazione ai sensi dell'art. 208, comma 15 del D.Lgs. 152/06, dell'impianto mobile per il recupero dei rifiuti non pericolosi della società D.G.M. S.r.l consistente in:

- inserimento, tra i rifiuti da recuperare in R5 (di cui all'Allegato C alla Parte IV del D.Lgs. n.152/06) di un nuovo codice EER 10 13 11 "rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 19 e 10 13 10";
- aggiornamento ai criteri del regolamento, di cui al D.M. Ambiente 28 marzo 2018 n.69, che disciplina la cessazione della qualità di rifiuto del fresato d'asfalto per il recupero del codice EER 17 03 02;

VISTA la relazione tecnica allegata all'istanza, redatta da professionista abilitato, che attesta che la Società :

- è intenzionata a recuperare con operazione in R5 di cui all'Allegato C alla Parte IV del D.Lgs. 152/06, il rifiuto non pericoloso, identificato con il codice Eer 10 13 11, avente caratteristiche merceologiche simili a quelli dei rifiuti già trattati ed autorizzati, senza incremento nella quantità totale dei rifiuti o modifiche alle linee impiantistiche e tecnologiche esistenti;
- effettua già operazioni di recupero R5 nel rispetto dei criteri di cui al D.M. 69/2018 per il codice EER 17 03 02 "miscela bituminosa diversa da quella di cui alla voce 17 03 01" già autorizzato;

VERIFICATO CHE per quanto sopra, la richiesta non ricade tra le fattispecie di variante sostanziale come definiti dalle Linee Guida regionali per le modalità di svolgimento dei procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione e gestione degli impianti di gestione dei rifiuti;

RILEVATO CHE nella determinazione dirigenziale n. 10 del 15/01/2019 la Provincia di Oristano aveva autorizzato ai sensi dell'art.208 comma 15 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., la D.G.M. Srl all'esercizio di un impianto mobile costituito da un vaglio mobile (marca SANVIK - mod. SANVIK QJ241, con matricola n. 10016);

ACCERTATO CHE per mero errore materiale nella determina n. 10 del 15/01/2019 è stata indicata una denominazione non esatta dell'impianto utilizzato per il recupero dei rifiuti. Nello specifico è stato riportato la dicitura di "vaglio mobile" anziché quella di " **frantoio**" costituito da un gruppo semovente di frantumazione su carro cingolato, dotato di motore diesel di potenza nominale pari a 168 kW posizionato all'interno di una cofanatura fonoisolante che riduce le emissioni acustiche; tutte le altre caratteristiche indicate sono le medesime riportate nella determinazione sopracitata e dunque le informazioni riportate risultano corrette;

RAVVISATA pertanto la necessità di provvedere alla rettifica dell'errore materiale rilevato;

VISTA la dichiarazione sostitutiva sull'assolvimento dell'imposta di bollo presentata dal Sig. Danilo Giuseppe Mascia nella quale dichiara di aver correttamente assolto al pagamento dell'imposta di bollo di €16,00 provvedendo ad annullare la marca da bollo n. 01200540596821 emessa in data 06/09/2021;

CONSIDERATO che il presente atto lascia impregiudicata l'adozione di ulteriori provvedimenti prescrittivi in dipendenza di successive norme e regolamenti, anche regionali, più restrittivi che dovessero intervenire;)

DATO ATTO CHE:

- il Responsabile del Servizio e del procedimento la dott.ssa **OBINU PIERANGELA**, esaminati gli atti e l'istruttoria dell'ing. **MURA FRANCESCA**, con la presente proposta n. **2586** i cui contenuti sono riportati in premessa, attesta la regolarità e la correttezza dell'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto ed esprime parere favorevole all'adozione dello stesso;
- con la proposta e adozione del presente atto tutti i soggetti coinvolti attestano l'assenza di situazioni di incompatibilità e di condizioni di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/90 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi - e degli art. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 165/2001 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche - recepito dall'Ente con delibera G.P. n. 13/2014;

ACCERTATA la propria competenza in materia

RITENUTO di dover procedere, in assenza di elementi ostativi, al rilascio del nulla osta alla variante non sostanziale per inserimento del codice EER 10 13 11, all'aggiornamento dell'autorizzazione det. n.10 del 15/01/2019 ai criteri del D.M. n.69/2018 e alla rettifica della determinazione dirigenziale n.10 del 15/01/2019;

VISTI:

Determina n. 1110 del 09/11/2021 pag. 2/4

- il decreto legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 e s.m.i.;
- il D.M. Ambiente 28 marzo 2018, n. 69, "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- DM 05.02.1998 e s.m.i. "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.Lgs 5 febbraio 1997, n.22;
- la DGR n. 23/6 del 20/04/2016 con la quale il dott. Massimo Torrente è stato nominato Amministratore Straordinario della Provincia di Oristano;
- le Delibere dell'Amministratore Straordinario n. 152 del 29/11/2016, come modificata dalla successiva Delibera n. 178 del 28/12/2016
- il Decreto dell'Amministratore Straordinario n. 5 del 12/03/2020 con il quale viene conferito alla sottoscritta Dott.ssa Anna Paola Maria Iacuzzi l'incarico di Dirigente ad interim del Settore Ambiente e Attività Produttive;
- il Decreto dell'Amministratore Straordinario n.19 del 03/11/2021 con il quale l'incarico della sottoscritta quale Dirigente ad interim del Settore Ambiente e Attività Produttive viene prorogato per il periodo dal 01/11/2021 al 30/11/2021;

Per le motivazioni riportate in premessa

DETERMINA

Art.1 di rettificare in autotutela la determinazione dirigenziale n.10 del 15/01/2019 nelle sole parti dove viene riportato l'indicazione di "vaglio mobile" con la dicitura "frantoio mobile" e confermare nel resto il contenuto della determinazione stessa.

Art.2 di ritenere che nulla osta alla gestione con il **frantoio mobile** marca SANVIK – mod. SANVIK QJ241, con matricola n. 10016 di proprietà della DGM Srl, P.IVA 01133490951 e sede legale in Via dei Commercianti – Cabras, del seguente ulteriore rifiuto:

CODICE EER	DESCRIZIONE	TIPO DI OPERAZIONE (ALL. " C " AL D.LGS 152/06 E S.M.I.
10 13 11	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10	R5

Art.3 di porre in capo alla D.G.M. Srl:

- il rispetto dei criteri di cui al D.M. 69 del 28/03/2018 affinché le operazioni di recupero [R5] dei rifiuti identificati dal CER 170302 "Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301" si concludano con la produzione di "granulato di conglomerato bituminoso";
- il rispetto di quanto prescritto nella determinazione n.10 del 15/01/2019 se ed in quanto compatibili col presente atto.

Art.4 Di dare atto che

- il Legale rappresentante è Danilo Giuseppe Mascia, C.F. MSCDLG77H10G113H;
- il Responsabile tecnico è Andrea Aramu , C.F. RMANDR75D06E281P.

Art. 5 Di inviare il presente nulla osta, per le necessarie verifiche, al Comune di San Vero Milis, al Comune di Cabras, alla R.A.S. - Servizio tutela dell'atmosfera e del territorio, all'ARPAS e alla ATS competente per territorio.

Art. 6 Di pubblicare il presente provvedimento:

Determina n. 1110 del 09/11/2021 pag. 3/4

- per la durata di 15 (quindici) giorni consecutivi, sull'Albo Pretorio on line della Provincia.
- presso il sito istituzionale della Provincia di Oristano "<http://www.provincia.or.it>", tematica ambiente;

DI DARE ATTO che:

- il richiedente ha assolto all'imposta di bollo mediante presentazione di dichiarazione sostitutiva nella quale assevera di aver provveduto ad annullare la marca da bollo n. 01200540596821 da € 16,00;
- con la sottoscrizione del presente atto viene espresso il parere favorevole sulla regolarità amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente regolamento dei controlli;

avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo regionale della Sardegna entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

[Oristano li, 09/11/2021](#)

IL DIRIGENTE
IACUZZI ANNA PAOLA MARIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Redattore: MURA FRANCESCA

Funzionario responsabile del procedimento: OBINU PIERANGELA

Dirigente: IACUZZI ANNA PAOLA MARIA